



REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Elenco Revisioni

Numero revisione	Estremi Delibera	
Nr_0	CF n° 70	30/09/2009
Nr_1	CF n° 32	08/05/2010
Nr_2	CF n° 149	07/07/2017
Nr_3	CF n° 207	17/12/2019

INDICE

ELENCO REVISIONI	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI	5
TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE	5
ARTICOLO 2 – IL BILANCIO DI PREVISIONE	5
ARTICOLO 3 – IL PREVENTIVO ECONOMICO	6
ARTICOLO 4 – IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE DISMISSIONI	6
ARTICOLO 5 – LA PIANIFICAZIONE DI TESORERIA	6
ARTICOLO 6 – LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE	6
ARTICOLO 7 – LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	7
ARTICOLO 8 – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7
ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7
ARTICOLO 10 – ESERCIZIO PROVVISORIO	7
TITOLO III - GESTIONE CORRENTE	8
ARTICOLO 11 – OBIETTIVI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ	8
CAPO I – CICLO ATTIVO	8
ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DEI RICAVI	8
ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DEGLI INCASSI	9
ARTICOLO 14 – INESIGIBILITÀ DEI CREDITI	9
CAPO II – CICLO PASSIVO	9
ARTICOLO 15 – DISCIPLINA DELLE SPESE	9
ARTICOLO 16 – DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	10
ARTICOLO 17 – SCRITTURE E LIBRI CONTABILI	11
ARTICOLO 18 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	11
ARTICOLO 19 – SERVIZIO DI CASSA INTERNA	11
TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE	11
ARTICOLO 20 – BENI PATRIMONIALI	11
ARTICOLO 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	12
ARTICOLO 22 – CARICO E SCARICO DEI BENI	12
ARTICOLO 23 – CONSEGNETARI DEI BENI	13
ARTICOLO 24 – RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI	13
ARTICOLO 25 – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13
ARTICOLO 26 – MATERIALI DI CONSUMO	13
TITOLO V - BILANCIO DI ESERCIZIO	14
ARTICOLO 27 – DOCUMENTI COSTITUENTI IL BILANCIO DI ESERCIZIO	14
ARTICOLO 28 – CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE	14
ARTICOLO 29 – NOTA INTEGRATIVA	14
ARTICOLO 30 – STATO PATRIMONIALE	15
ARTICOLO 31 – CONTO ECONOMICO	15
ARTICOLO 32 – PATRIMONIO INDISPONIBILE	15
ARTICOLO 33 – LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE	15
ARTICOLO 34 – LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	15
ARTICOLO 35 – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO	16
TITOLO VI - STRUTTURE TERRITORIALI	16
ARTICOLO 36 – PRINCIPI GENERALI	16

CAPO I – DOCUMENTI PREVISIONALI	17
ARTICOLO 37 – IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMITATO.....	17
ARTICOLO 38 – IL PREVENTIVO ECONOMICO.....	17
ARTICOLO 39 – IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE DISMISSIONI.....	18
ARTICOLO 40 – LA PIANIFICAZIONE DI TESORERIA.....	18
ARTICOLO 41 – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.....	18
ARTICOLO 42 – AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.....	18
CAPO II – GESTIONE CORRENTE	19
ARTICOLO 43 – DISCIPLINA DEI RICAVI.....	19
ARTICOLO 44 – DISCIPLINA DELLE SPESE.....	19
ARTICOLO 45 – PARTITE INTRAFEDERALI.....	19
ARTICOLO 46 – SCRITTURE CONTABILI.....	20
ARTICOLO 47 – LIBRI OBBLIGATORI.....	20
CAPO III – RISULTANZE DELLA GESTIONE	20
ARTICOLO 48 – IL RENDICONTO DELLA GESTIONE.....	20
TITOLO VII - CONTROLLI INTERNI	21
ARTICOLO 49 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE.....	21
ARTICOLO 50 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALI.....	21
TITOLO VIII – ATTIVITA’ NEGOZIALE	22
ARTICOLO 51 – OGGETTO.....	22
ARTICOLO 52 – TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI.....	22
ARTICOLO 53 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI.....	23
ARTICOLO 54 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE ELENCHI DI FORNITORI (VALORE EURO 30.001,00/EURO 100.000,00)	24
ARTICOLO 55 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (VALORE EURO 30.001,00/ EURO 100.000,00).....	24
ARTICOLO 56 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (VALORE EURO 100.001,00/200.000,00).....	24
ARTICOLO 57 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ.....	25
ARTICOLO 58 – CRITERI DI AFFIDAMENTO.....	25
ARTICOLO 59 – CONTRATTO.....	25
ARTICOLO 60 – SUBAPPALTO.....	25
ARTICOLO 61 – IMPORTI ACQUISTI E CORRISPETTIVI.....	25
ARTICOLO 62 – DISPOSIZIONI DI RINVIO.....	26
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	26
ARTICOLO 63 – ENTRATA IN VIGORE.....	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali

1. La FIN Italiana Nuoto (d’ora in poi FIN) adotta il presente Regolamento ispirato ai principi civilistici in materia di contabilità e bilancio, in applicazione del Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n. 242, così come modificato dal D.lgs. 8 Gennaio 2004 n. 15, nonché, da ultimo, dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 8.
2. La contabilità della FIN prevede l’adozione di un sistema di tipo economico – patrimoniale, basato su rilevazioni dei fatti amministrativi effettuate con il metodo della partita doppia, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, comprensiva delle strutture territoriali. Il sistema di contabilità generale è altresì integrato con quello della contabilità analitica.
3. La contabilità della FIN è, inoltre, informata ai:
 - i. principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità e ai principi contabili internazionali, in quanto applicabili;
 - ii. principi e i criteri di redazione del bilancio di previsione e consuntivo emanati dal CONI propri del mondo dello sport.
4. L’esercizio amministrativo costituisce il riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata coincidente con l’anno solare.
5. La FIN al fine di migliorare il funzionamento delle strutture territoriali (Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano), d’ora in poi Comitati, ha riconosciuto ad esse autonomia amministrativo – contabile, nei limiti del presente Regolamento.
6. Il bilancio FIN – sia preventivo che consuntivo – è unico, come unico è il patrimonio della FIN. In esso confluiscono tutte le componenti positive e negative del reddito, le attività e le passività, comprese quelle nascenti dall’attività dei Comitati.

TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 2 – Il Bilancio di Previsione

1. Annualmente il Consiglio Federale, tenuto conto degli orientamenti di programmazione pluriennale indicati nel Bilancio Programmatico per il quadriennio olimpico vigente, approva gli indirizzi generali dell’attività ai fini della formulazione del Bilancio di Previsione annuale.
2. Il Bilancio di Previsione e le eventuali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio amministrativo hanno un carattere autorizzatorio all’utilizzo delle risorse economiche e finanziarie ivi previste, secondo le modalità più avanti definite.
3. Il Bilancio di previsione annuale si compone dei seguenti documenti redatti in conformità con gli schemi predisposti del CONI:
 - i. preventivo economico;
 - ii. piano degli investimenti e delle dismissioni;
 - iii. piano di tesoreria.

4. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale:
 - i. la relazione del Presidente;
 - ii. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il bilancio annuale di previsione si compone, inoltre, di ogni altro documento utile per una corretta rappresentazione della previsione.

Articolo 3 – Il preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in forma scalare in conformità allo schema fornito dal CONI, contiene le previsioni di contributi, ricavi propri e costi formulate in base al principio della competenza economica.
2. La classificazione dei contributi e dei ricavi propri tiene conto della provenienza e della natura. La classificazione dei costi tiene conto della natura e della destinazione.
3. Il preventivo economico deve rispettare il principio dell'equilibrio economico.

Articolo 4 – Il piano degli investimenti e delle dismissioni

1. Il piano degli investimenti e delle dismissioni, redatto in conformità allo schema fornito dal CONI, contiene l'indicazione dei nuovi investimenti in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e delle dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il bilancio di previsione si riferisce, nonché le entrate e le uscite relative a dismissioni e investimenti.

Articolo 5 – La pianificazione di tesoreria

1. La pianificazione di tesoreria, redatta in conformità allo schema fornito dal CONI, reca la previsione delle entrate e delle uscite finanziarie, distinte tra quelle originate dalla gestione degli esercizi precedenti e quelle originate dall'esercizio cui si riferisce la previsione.

Articolo 6 – La relazione del Presidente

1. La relazione del Presidente, ancorché all'interno di documenti più specifici previsti dal CONI, fornisce indicazioni in merito a:
 - i. gli obiettivi che si intendono perseguire in coerenza con gli indirizzi generali di programma;
 - ii. i programmi dell'attività sportiva con riferimento agli obiettivi funzionali CONI;
 - iii. i criteri utilizzati nella formulazione delle previsioni dei contributi, dei ricavi propri e dei costi;
 - iv. la specifica dell'utilizzo dei contributi ordinari CONI per l'attività sportiva e quella di funzionamento;
 - v. la suddivisione della spesa prevista per settori agonistici, organizzazione territoriale e strutture di supporto;
 - vi. i programmi di attività dei settori agonistici, con particolare riferimento a quelli della Preparazione Olimpica e Alto Livello;
 - vii. la previsione dell'eventuale accensione di mutui o prestiti pluriennali.

Articolo 7 – La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Bilancio di Previsione è sottoposto, prima della sua deliberazione, al Collegio dei Revisori dei Conti che, a conclusione del proprio esame reso collegialmente, redige una relazione nella quale esprime il parere sull'approvazione del Bilancio.
2. La relazione deve, altresì, contenere considerazioni e valutazioni su:
 - i. Il programma annuale e gli obiettivi che la FIN intende realizzare;
 - ii. L'attendibilità dei ricavi previsti, sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti nella relazione del Presidente;
 - iii. la congruità dei costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le rimodulazioni effettuate e gli stanziamenti proposti.

Articolo 8 – Procedimento di approvazione del bilancio di previsione

1. Il Consiglio Federale delibera il bilancio di previsione annuale entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e lo trasmette al CONI entro il 30 novembre.
2. Il bilancio di previsione annuale è sottoposto ad approvazione da parte CONI.
3. Le modalità interne del processo di approvazione del preventivo economico sono indicate nelle procedure attuative del presente Regolamento.

Articolo 9 – Aggiornamento del bilancio di previsione

1. L'aggiornamento del bilancio di previsione è consentito nel rispetto del principio dell'equilibrio economico – finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Federale, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le variazioni al bilancio di previsione che modificano il budget complessivo o gli stanziamenti assegnati ai singoli obiettivi funzionali del CONI oltre i limiti di variazione interna previsti, devono essere a quest'ultimo trasmesse entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Federale, mediante l'utilizzo dello schema standard previsto, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Le variazioni al bilancio di previsione rientranti nei casi previsti espressamente dal CONI sono sottoposte alla preventiva approvazione di quest'ultimo ai fini della loro efficacia.
4. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate entro il 30 novembre. Durante l'ultimo mese dell'esercizio non possono essere adottati provvedimenti di variazione, salvo casi eccezionali da motivare.
5. Le modalità interne del processo di variazione del preventivo economico sono indicate nelle procedure attuative del presente Regolamento.

Articolo 10 – Esercizio provvisorio

1. Nei casi in cui il Bilancio di Previsione non sia approvato nei termini indicati, il Consiglio Federale con propria delibera può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi, al fine di consentire l'ordinaria operatività federale.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio, la FIN può sostenere costi di esercizio in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio previsionale approvato.
3. Durante l'esercizio provvisorio non è soggetto a limitazioni o frazionamento il sostenimento delle seguenti categorie di costo e di investimento:
 - i. costi ed investimenti tassativamente regolati dalla legge;
 - ii. costi ed investimenti derivanti da obbligazioni già assunte;
 - iii. costi ed investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti.
4. Nelle fattispecie non previste al comma 3, nel caso in cui si renda necessario sostenere costi e investimenti superiori mensilmente al dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio previsionale approvato, è necessaria la delibera di autorizzazione da parte del Consiglio Federale.

TITOLO III - GESTIONE CORRENTE

Articolo 11 – Obiettivi e programmi di attività

1. Il Consiglio Federale, in sede di deliberazione del bilancio di previsione annuale, approva, su proposta del Presidente, gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a del presente Regolamento.
2. Sulla base degli obiettivi, il Consiglio Federale approva i programmi di attività di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b, contenenti le previsioni di costo dell'attività sportiva federale e le spese di funzionamento degli uffici centrali e periferici della FIN.
3. Il Segretario Generale provvede, anche con autonomi poteri di spesa sulla base delle deleghe ad esso conferite dal Consiglio Federale, alla attuazione dei programmi di attività e al funzionamento e organizzazione degli uffici federali.
4. Il Segretario Generale deve assicurare l'attuazione amministrativa delle delibere assunte dagli organi federali.
5. Il Segretario Generale garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività, e dell'economicità della gestione. Si attiene, nella gestione amministrativa federale, alle direttive generali impartite, per quanto di competenza, dal Consiglio Federale e dal Presidente.
6. Le modifiche agli obiettivi ed ai programmi di attività sono sottoposte dal Presidente all'approvazione del Consiglio Federale.

CAPO I – CICLO ATTIVO

Articolo 12 – Disciplina dei ricavi

1. I ricavi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della prudenza e della competenza economica.

2. I ricavi sono certi quando siano appurate l'effettività del credito e del soggetto debitore, l'ammontare e il periodo di competenza.
3. L'esistenza dei ricavi dà luogo alle conseguenti scritture contabili secondo le modalità operative proprie del sistema economico – patrimoniale. Gli accadimenti che determinano la registrazione in contabilità dei ricavi sono:
 - a. Per l'attività istituzionale:
 - i. la delibera o formale comunicazione di assegnazione dei contributi;
 - ii. il versamento delle quote associative;
 - iii. la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni.
 - b. Per l'attività commerciale:
 - i. l'emissione della fattura/ricevuta fiscale.
4. È ammessa la facoltà per la FIN di avvalersi di procedure telematiche volte al trattamento dei ricavi.

Articolo 13 – Disciplina degli incassi

1. I ricavi sono incassati tramite gli Istituti di credito bancari o postali che gestiscono il servizio di cassa, avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.
2. La FIN disciplina con provvedimenti del Consiglio Federale le specifiche modalità d'incasso delle strutture territoriali.

Articolo 14 – Inesigibilità dei crediti

1. I crediti iscritti nella situazione patrimoniale possono essere ridotti o eliminati solo dopo che, compatibilmente con il valore del credito da recuperare, siano stati esperiti tutti gli atti rivolti ad ottenerne la riscossione. La riduzione o la cancellazione del credito è stabilita dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale e previo parere del Collegio dei Revisori.
2. I crediti iscritti nella situazione patrimoniale dei Comitati possono essere anch'essi ridotti o eliminati solo dopo che, compatibilmente con il valore del credito da recuperare, siano stati esperiti tutti gli atti rivolti ad ottenerne la riscossione. La riduzione o la cancellazione del credito è stabilita secondo le modalità di cui al Punto 1, su proposta del Consiglio Regionale e parere del Collegio dei Revisori locali.

CAPO II – CICLO PASSIVO

Articolo 15 – Disciplina delle spese

1. Con l'approvazione del bilancio previsionale e delle relative variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, si intendono autorizzate nei limiti del budget:
 - i. le spese per utenze;
 - ii. gli oneri derivanti da disposizioni di legge;

- iii. l'utilizzo della piccola cassa (fino al limite singolo di spesa fissato dal presente Regolamento);
 - iv. le spese inerenti tutte le convocazioni;
 - v. le spese dei Comitati e degli altri uffici periferici della FIN;
 - vi. le spese conseguenti a contratti già deliberati in precedenti esercizi.
2. Il Consiglio Federale delibera le deleghe di spesa al Segretario Generale, previa fissazione delle materie oggetto di delega e dei relativi limiti di spesa.
 3. Le deleghe hanno durata pari al quadriennio olimpico, salvo modifica o revoca delle stesse.
 4. Le delibere concernenti spese aventi carattere di urgenza, nelle materie riservate alla competenza del Consiglio Federale, adottate dal Presidente od altro organo delegato, sono consentite nei casi di:
 - i. assoluta necessità e indifferibilità incompatibili con la convocazione del Consiglio stesso;
 - ii. possibile pregiudizio alla FIN per la intempestiva adozione del provvedimento di spesa.
 5. Le deliberazioni di urgenza devono essere sottoposte a ratifica nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto Federale.
 6. Per le materie non soggette a delibera da parte del Consiglio Federale, le spese vengono impegnate mediante approvazione di specifici ordini ai fornitori.
 7. Gli ordini sono proposti, nei limiti degli importi approvati nel bilancio previsionale e nelle successive variazioni, da parte dei centri di responsabilità della FIN e sono soggetti all'approvazione da parte del Segretario Generale.
 8. Il Segretario Generale, conservando la responsabilità degli atti e l'esercizio del controllo, ha la facoltà di nominare un delegato per la sottoscrizione degli ordinativi relativamente a determinate tipologie di spesa, entro limiti di importo definiti e comunque nei limiti delle deleghe a lui conferite.

Articolo 16 – Disciplina dei pagamenti

1. I pagamenti possono essere proposti per il pagamento a fronte di prestazioni effettivamente eseguite e conformi all'ordine di spesa. La proposta è formulata dal centro economico richiedente che ne attesta la conformità.
2. I pagamenti sono ordinati mediante l'emissione di ordinativi numerati progressivamente, firmati dal Segretario Generale.
3. I singoli pagamenti vengono successivamente riepilogati e trasmessi all'istituto bancario mediante procedure informatiche o manuali, previa verifica di provvista fondi. Su tali procedure deve essere apposta la firma congiunta del Segretario Generale e del Responsabile Amministrativo.
4. Il Segretario Generale, conservando la responsabilità degli atti e l'esercizio del controllo, ha la facoltà di nominare un delegato per la sottoscrizione degli ordinativi di pagamento relativamente a determinate tipologie di spesa, entro limiti di importo definiti e comunque nei limiti delle deleghe a lui conferite.

5. La FIN può avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento consentiti dalla disciplina vigente in materia, ad eccezione dei conti correnti postali, destinati esclusivamente all'incasso dei ricavi federali.

Articolo 17 – Scritture e libri contabili

1. La rilevazione dei fatti di gestione avviene, in conformità con i principi generali enunciati nell'articolo 1, mediante il sistema di scritture economico - patrimoniali.
2. La gestione e la conservazione dei documenti, della corrispondenza e la tenuta di libri e registri contabili è uniformata alla normativa civilistica e fiscale vigente.

Articolo 18 – Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad una o più imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il servizio è affidato, nel rispetto della disciplina in materia di scelta del contraente, mediante criteri che garantiscano economicità, efficienza e qualità.
2. La FIN ha la facoltà di scegliere liberamente i propri istituti bancari e di aprire distinti conti correnti bancari per la riscossione di specifiche tipologie di ricavo e/o per soddisfare le specifiche esigenze dei Comitati.
3. La FIN può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. In tal caso unico traente è l'istituto cassiere di cui al punto 1, previa disposizione di incasso emessa da parte della FIN.

Articolo 19 - Servizio di cassa interna

1. Il Segretario Generale può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interna.
2. L'incarico di cassiere è conferito dal Segretario Generale ad un proprio delegato.
3. Il cassiere è dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo per il sostenimento di spese con pagamento in contanti. L'entità del fondo, le tipologie di spesa ammissibili e i criteri di utilizzo sono stabiliti con atti dal Consiglio Federale.
4. Il cassiere è tenuto a compilare un apposito rendiconto delle spese sostenute, allegando idonea documentazione.

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 20 – Beni patrimoniali

1. La gestione dei beni patrimoniali è uniformata alla disciplina civilistica vigente.
2. I beni patrimoniali sono di proprietà esclusiva della FIN, ancorché il loro acquisto sia materialmente realizzato dai Comitati. L'acquisto di nuovi beni patrimoniali presso la sede centrale della FIN è autorizzato dal Segretario Generale, nel limite delle deleghe conferite, o dal Consiglio Federale. I beni patrimoniali acquistati dai Comitati sono autorizzati dal Consiglio Regionale, previo nulla osta alla spesa da parte del Consiglio Federale o soggetto delegato.

3. I beni patrimoniali sono descritti in appositi inventari con gli elementi atti ad identificarne la categoria, la natura, l'ubicazione, la quantità, il titolo di acquisto e il valore iniziale residuo.
4. I beni patrimoniali si distinguono in:
 - i. Immobilizzazioni immateriali;
 - ii. Immobilizzazioni materiali (beni mobili e immobili);
 - iii. Immobilizzazioni finanziarie.
5. La valorizzazione dei beni patrimoniali è soggetta annualmente agli incrementi o decrementi secondo i parametri stabiliti dalla disciplina vigente.

Articolo 21 – Classificazione delle immobilizzazioni

1. Le immobilizzazioni immateriali si classificano nelle seguenti categorie:
 - i. Costi di impianto e ampliamento;
 - ii. Costi di ricerca scientifica, tecnologia e di sviluppo;
 - iii. Opere dell'ingegno, licenze d'uso e software;
 - iv. Costi per omologazione impianti;
 - v. Migliorie su beni di terzi.
2. Le immobilizzazioni materiali si classificano nelle seguenti categorie:
 - i. Terreni;
 - ii. Fabbricati;
 - iii. Impianti sportivi;
 - iv. Attrezzature sportive;
 - v. Attrezzature scientifiche;
 - vi. Mobili e arredi;
 - vii. Macchine d'ufficio;
 - viii. Automezzi;
 - ix. Altre immobilizzazioni materiali;
3. Le immobilizzazioni finanziarie si classificano nelle seguenti categorie:
 - i. Partecipazioni in società;
 - ii. Crediti verso società partecipate non correnti;
 - iii. Titoli non smobilizzabili a vista.

Articolo 22 - Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati nel momento in cui entrano nella disponibilità della FIN e dei Comitati sulla base del documento che ne giustifica il titolo di acquisto.
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per completa usura, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento del Segretario Generale, sulla base di motivata proposta da parte del consegnatario. Il Segretario Generale si avvale, laddove lo ritenga necessario, di apposito

ausilio tecnico per la verifica dello stato d'uso e per l'accertamento del valore residuo del bene. L'eliminazione del bene avviene, laddove ritenuto conveniente, anche mediante alienazione a titolo oneroso.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento del danno a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli addetti amministrativi al fine dell'aggiornamento delle scritture contabili.

Articolo 23 – Consegnatari dei beni

1. I beni mobili inventariati sono dati in consegna ai responsabili dei centri territoriali presso i quali sono localizzati.
2. I beni mobili che per esigenze di servizio vengano – temporaneamente o permanentemente - localizzati al di fuori delle sedi della FIN, sono dati in consegna tramite apposito verbale ai Responsabili degli Uffici o ai singoli funzionari al cui servizio sono destinati.
3. I consegnatari sono tenuti a garantire nel tempo l'identificazione e la rintracciabilità dei beni mobili di propria competenza.
4. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto sia dal Responsabile uscente che da quello subentrante.
5. Il trasferimento di beni mobili inventariati da un consegnatario è formalizzato con apposito verbale e dà luogo ad un aggiornamento degli inventari.

Articolo 24 – Ricognizione dei beni mobili

1. I beni mobili sono soggetti alla ricognizione inventariale ogni qualvolta il Segretario Generale lo ritenga opportuno.
2. La ricognizione inventariale è, comunque, eseguita almeno ogni dieci anni.
3. Nei casi previsti nei punti precedenti si procede all'eventuale aggiornamento di quantità e di valore degli inventari sulla base di appositi verbali di ricognizione e dei criteri fissati dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Immobilizzazioni finanziarie

La gestione delle partecipazioni, dei crediti e dei titoli a medio-lungo termine è uniformata alla disciplina civilistica vigente.

Articolo 26 – Materiali di consumo

I materiali di consumo, ovvero oggetti di cancelleria, stampati, supporti e ogni altro bene che per la sua intrinseca natura è destinato ad un uso limitato nel tempo, non sono soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli da 20 a 25.

TITOLO V - BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 27 – Documenti costituenti il bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio della FIN è composto dai seguenti documenti:
 - i. Stato patrimoniale;
 - ii. Conto Economico;
 - iii. Nota Integrativa;
 - iv. Rendiconto Finanziario;ed è corredato dalla:
 - v. relazione del Presidente;
 - vi. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - vii. relazione di revisione e certificazione esterna.
2. Completano il documento di Bilancio le delibere del Consiglio Federale di approvazione e gli eventuali allegati rappresentati dai bilanci delle società controllate.
3. Gli schemi di bilancio di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario sono redatti in conformità agli schemi richiesti dal CONI.

Articolo 28 – Criteri di redazione e valutazione

1. I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono informati alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità e ai principi contabili internazionali, in quanto applicabili.

Articolo 29 – Nota Integrativa

1. La nota integrativa è redatta conformemente alle disposizioni civilistiche e deve contenere nello specifico informazioni con riguardo a:
 - i. la composizione dei contributi, distinti per natura, provenienza e destinazione;
 - ii. la destinazione dell'utile o i provvedimenti atti alla copertura della perdita;
 - iii. l'entità e la natura delle immobilizzazioni;
 - iv. l'entità e la natura delle disponibilità liquide;
 - v. la composizione dei crediti e dei debiti per ammontare e anno di formazione;
 - vi. il numero dei dipendenti ripartito per categorie lavorative e l'ammontare delle indennità riconosciute ai componenti degli organi gestionali, commissioni federali e i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - vii. l'elenco dei contenziosi in essere alla chiusura dell'esercizio e i connessi accantonamenti al Fondo Rischi e Oneri;
 - viii. l'informativa su impegni, garanzie e passività potenziali.

Articolo 30 – Stato Patrimoniale

1. Lo Stato Patrimoniale è predisposto secondo il modello previsto dal CONI per le Federazioni Sportive Nazionali ed espone:
 - i. le attività e le passività della FIN, con esposizione secondo il criterio di liquidità ed esigibilità crescente;
 - ii. il patrimonio netto, con specifica indicazione del Fondo di Dotazione, delle riserve disponibili e/o destinate e del risultato d'esercizio.

Articolo 31 – Conto Economico

1. Il Conto Economico riporta i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. E' redatto secondo lo schema previsto dal CONI per le Federazioni Sportive Nazionali, con indicazione della provenienza e della destinazione funzionale delle risorse dell'esercizio.

Articolo 32 – Patrimonio indisponibile

1. Il fondo di dotazione indisponibile deve essere almeno pari al 3% della media dei costi sostenuti dalla FIN nell'ultimo triennio, in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 3 "Determinazione del Fondo di Dotazione delle Federazioni Sportive Nazionali" emanata dal CONI in data 11 ottobre 2005.
2. Nei casi in cui nel corso dell'esercizio o in sede di consuntivo il fondo scenda al di sotto del suddetto limite, il Presidente, su segnalazione del Segretario Generale, convoca il Consiglio Federale per l'adozione dei provvedimenti atti al reintegro del fondo.

Articolo 33 – La relazione del Presidente

1. La Relazione del Presidente illustra l'andamento della gestione, i risultati conseguiti, nonché i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale relazione contiene, in particolare:
 - i. un raffronto tra ricavi e costi dell'esercizio con ricavi e costi dell'esercizio precedente e un commento sul risultato gestionale;
 - ii. la suddivisione della spesa complessiva della FIN distinta per obiettivi funzionali CONI e strutture organizzative;
 - iii. i programmi realizzati nell'ambito dell'attività istituzionale, con particolare riferimento ai risultati sportivi conseguiti;
 - iv. i programmi di potenziamento dell'impiantistica sportiva;
 - v. informazioni sulle attività di formazione dei quadri tecnici e dirigenziali.

Articolo 34 – La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo - contabile della gestione e sulla realizzazione degli obiettivi e programmi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare, deve:
 - i. verificare la veridicità e correttezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
 - ii. effettuare analisi e fornire valutazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio esprimendo il proprio parere circa la destinazione dell'eventuale risultato economico positivo e circa le modalità e le tempistiche di riassorbimento dell'eventuale risultato economico negativo al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio nel tempo;
 - iii. esprimere valutazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - iv. verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposta dal Presidente;
 - v. proporre l'approvazione o meno del bilancio di esercizio da parte del Consiglio Federale.
3. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti si conclude con un giudizio positivo senza rilievi, se il bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.

Articolo 35 - Procedimento di approvazione del bilancio di esercizio

1. Il Consiglio Federale, ovvero l'Assemblea nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio con delibera entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Per particolari esigenze e comunque compatibilmente a quanto disciplinato dall'art. 2364 c. 2 del Codice Civile e a successive integrazioni, è ammesso il ricorso al maggior termine per l'approvazione entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio di esercizio è trasmesso entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Federale, ovvero dell'Assemblea nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, al CONI per l'approvazione.
3. Le modalità e le procedure interne del processo di approvazione del Bilancio d'Esercizio sono allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, adottato dalla FIN.

TITOLO VI - STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 36 – Principi generali

1. I Comitati si attengono alle disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardo alle attività amministrative e di controllo.
2. I Consigli di Comitato, nei confronti dei quali lo Statuto prevede che trovino applicazione le norme stabilite per il Consiglio Federale, hanno la responsabilità di deliberare il preventivo economico annuale e gli aggiornamenti in corso d'esercizio.
3. I Comitati sono responsabili della:
 - i. corretta applicazione di tutte le procedure amministrative disposte dalla disciplina civilistica, dal CONI e dal presente Regolamento;

- ii. predisposizione e gestione degli atti amministrativi necessari a dare esecuzione alle delibere adottate dagli organi territoriali competenti.
4. Per quanto non specificamente disciplinato in tale Titolo, si fa rinvio agli articoli 1 – 26 del presente Regolamento.

CAPO I – DOCUMENTI PREVISIONALI

Articolo 37 – Il bilancio di previsione del Comitato

1. Il bilancio di previsione annuale si compone dei seguenti documenti:
 - i. il preventivo economico annuale;
 - ii. il piano degli investimenti e delle dismissioni.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale:

- i. la relazione del Presidente;
 - ii. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - iii. l'eventuale pianificazione di tesoreria.
2. Il bilancio di previsione annuale si compone inoltre di ogni altro documento utile ad una corretta rappresentazione della previsione.
3. Il bilancio di previsione annuale di ciascun Comitato è accompagnato dalla relazione del Presidente di Comitato, contenente i programmi di attività e di spesa, gli obiettivi da perseguire e i criteri con cui sono stati quantificati gli stanziamenti di budget.
4. La relazione del Presidente Federale, allegata al bilancio di previsione annuale della FIN, contiene un prospetto di riepilogo recante evidenza delle voci di ricavo e di costo delle Strutture Territoriali.
5. Il Presidente del Comitato è responsabile della realizzazione dei programmi di attività e di spesa e del rispetto dei limiti di budget.
6. È prevista, ma non obbligatoria, un'attività di monitoraggio sulla corretta determinazione delle voci di budget per i singoli comitati, laddove ci sia uno scostamento significativo rispetto al budget dell'esercizio precedente.

Articolo 38 – Il preventivo economico

1. La gestione dei Comitati si svolge in base ad un preventivo economico annuale formulato in termini di competenza economica. L'esercizio costituisce il riferimento temporale del bilancio di previsione ed ha una durata coincidente con l'anno solare.
2. Il preventivo economico annuale dei Comitati è formato da tutti i ricavi che si prevede di conseguire e da tutti i costi che si prevede di sostenere nell'esercizio, cui il preventivo si riferisce. I costi si articolano in costi per attività sportiva e costi generali e per il funzionamento.
3. I ricavi propri devono essere iscritti nel preventivo economico annuale dei Comitati secondo il principio della prudenza e della competenza.

4. Il preventivo economico deve rispettare il principio dell'equilibrio economico. A tale equilibrio non possono concorrere gli eventuali contributi di sostegno intra-federali. Eventuali risultati economici negativi dell'esercizio precedente dovranno trovare copertura nel preventivo economico dell'anno successivo, ai fini del reintegro del patrimonio, salvo diversa indicazione della FIN.
5. I preventivi economici dei Comitati sono acquisiti nel preventivo economico della FIN previa valutazione di attendibilità dei ricavi e di corretta destinazione dei costi. I ricavi totali e i costi totali dei Comitati confluiscono in apposite voci di ricavo e di costo del preventivo economico della FIN.

Articolo 39 - Il Piano degli investimenti e delle dismissioni

Il piano degli investimenti e delle dismissioni contiene l'indicazione dei nuovi investimenti e delle dismissioni che i Comitati prevedono di effettuare nell'esercizio cui il bilancio di previsione si riferisce. Ad esso va collegato il piano finanziario delle entrate e delle uscite.

Articolo 40 – La pianificazione di tesoreria

La pianificazione di tesoreria, redatta facoltativamente contiene le previsioni degli importi che si prevede di incassare e di pagare, con riferimento all'esercizio cui è riferito il preventivo economico.

Articolo 41 – Procedimento di approvazione del bilancio di previsione annuale

1. I Comitati, entro il 30 settembre avviano il processo di budget, tenendo conto degli eventuali indirizzi di pianificazione indicati dalla FIN Centrale e delle azioni che essa intende svolgere sul territorio.
2. Il bilancio di previsione del Comitato è deliberato dal Consiglio Regionale o Provinciale entro il 20 ottobre dell'esercizio precedente quello a cui il bilancio di previsione si riferisce e da questi inviato alla FIN entro dieci giorni dall'approvazione.
3. Il bilancio di previsione del Comitato è acquisito nel bilancio di previsione della FIN.
4. Il Consiglio Federale, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale della FIN, può disporre le modifiche ritenute necessarie al bilancio di previsione predisposto dal Comitato.

Articolo 42 – Aggiornamento del bilancio di previsione annuale

1. Gli aggiornamenti al bilancio di previsione dei Comitati sono consentiti nel rispetto dell'equilibrio economico e degli eventuali indirizzi di pianificazione indicati dalla FIN.
2. Gli aggiornamenti al bilancio di previsione dei Comitati, resi necessari per la modifica dei programmi di attività che comportino una variazione al preventivo economico complessivo o agli stanziamenti previsti sui singoli obiettivi funzionali devono essere deliberati dal Consiglio di Comitato, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori di Comitato e approvati dal Consiglio Federale, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Regolamento e dalla disciplina CONI.
3. Gli aggiornamenti al bilancio di previsione dei Comitati che rappresentano rimodulazioni nell'ambito dei conti appartenenti allo stesso obiettivo funzionale, sono operate direttamente dal Responsabile Amministrativo della FIN, su richiesta del Presidente di Comitato.

CAPO II – GESTIONE CORRENTE

Articolo 43 – Disciplina dei ricavi

1. I Comitati nello svolgimento della propria attività utilizzano una quota delle entrate della FIN connesse a ricavi determinati con il criterio della territorialità.
2. Il Consiglio Federale stabilisce le modalità con le quali i Comitati acquisiscono le quote di cui al precedente comma da utilizzarsi per lo svolgimento della loro attività, nell'ambito del preventivo di spesa approvato.
3. I maggiori ricavi ottenuti dai Comitati per contributi ottenuti da enti pubblici e privati regionali e/o i ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni autorizzate dalla FIN, rimangono normalmente nelle disponibilità dei Comitati interessati per l'attuazione di progetti di sviluppo e sostegno alla attività sportiva regionale.
4. I Comitati possono in casi particolari operare con fondi trasferiti dalla FIN sotto forma di contributi di sostegno.

Articolo 44 – Disciplina delle spese

1. Le spese sono autorizzate su delibera del Consiglio di Comitato, in sede di previsione di budget. Il Presidente, nell'ambito della voce di budget assegnata per ogni singola spesa, ha disponibilità di spesa senza preventiva autorizzazione.
2. Nel caso in cui la voce di budget non è capiente e quando la intempestiva adozione di un provvedimento di spesa possa arrecare danno al Comitato, il Presidente può adottare deliberazioni d'urgenza nelle materie riservate al Consiglio di Comitato, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.
3. Le spese inerenti alla realizzazione di investimenti da parte dei Comitati, ancorché previste nel Piano degli investimenti e delle dismissioni di cui all'art. 39 del presente Regolamento, devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio Regionale può deliberare le deleghe di spesa al Presidente Regionale, previa fissazione delle materie oggetto di delega e dei relativi limiti di spesa, le quali non possono comunque superare il limite unitario di 30.000 euro.
5. Le deleghe al Presidente hanno durata pari al quadriennio olimpico, salvo modifica o revoca delle stesse.

Articolo 45 – Partite intra-federali

1. I rapporti economici interni alla Federazione che originano posizioni di debito e credito della FIN verso i Comitati e viceversa, possono originarsi da:
 - i. le quote di competenza sui ricavi da prestazione verso gli associati;
 - ii. le anticipazioni della FIN per spese di competenza dei Comitati.
2. Il Consiglio Federale stabilisce le modalità e i termini per la gestione finanziaria delle posizioni di credito e di debito interne alla FIN.
3. Tali voci sono consolidate nel bilancio consuntivo.

Articolo 46 – Scritture contabili

1. Le modalità e le tempistiche di rilevazione dei fatti amministrativi dei Comitati sono disciplinate secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 47 – Libri obbligatori

1. Presso ciascun Comitato sono tenuti i seguenti libri obbligatori:
 - i. il libro dei verbali delle Assemblee Regionali delle società;
 - ii. il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Regionale;
 - iii. il libro dei verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori.

CAPO III – RISULTANZE DELLA GESTIONE

Articolo 48 – Il rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione si compone dei seguenti documenti:
 - i. Il rendiconto economico contenente l'elencazione dei costi e dei ricavi e l'evidenza del risultato economico;
 - ii. La situazione contabile;
 - iii. La situazione dei crediti e debiti;
 - iv. La situazione dei saldi bancari e postali;
 - v. La situazione di tesoreria consuntiva.
2. Il rendiconto della gestione è soggetto a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti regionale, che redige a tale scopo un'apposita relazione.
3. Le risultanze della gestione sono riportate nel rendiconto economico del Comitato, deliberato dal Consiglio Regionale almeno 15 giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale di cui al successivo comma.
4. Il rendiconto economico corredato dalla relazione dei revisori dei conti e dalla relazione del Presidente Regionale deve essere approvato dalla assemblea delle società entro 15 marzo dell'esercizio successivo a quello a cui si riferisce.
5. I ricavi totali e i costi totali dei Comitati confluiscono in una unica sezione riepilogativa del conto economico della FIN.
6. La relazione del Consiglio Federale allegata al bilancio di esercizio della FIN contiene un prospetto di riepilogo recante evidenza delle voci di ricavo e di costo dei Comitati.

TITOLO VII - CONTROLLI INTERNI

Articolo 49 – Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione, l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile della FIN ed il suo concreto funzionamento.
2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono trasmessi al Collegio stesso almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti.
3. Ai fini di valutare l'andamento della gestione complessiva, il Collegio effettua verifiche, controlli e riscontri sulla corretta tenuta delle scritture contabili e sulla consistenza di cassa, sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia.
4. I risultati dell'attività del Collegio sono espressi attraverso le relazioni al bilancio di previsione annuale, ai relativi aggiornamenti, al bilancio di esercizio e ad appositi referti predisposti ogni qual volta siano da segnalare gli esiti del controllo anche su richiesta del Consiglio Federale.
5. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente riferendone al Collegio, ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine essi hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni.

Articolo 50 – Il Collegio dei Revisori dei Conti regionali

1. Presso ciascun Comitato viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti regionali. Nel rispetto delle disposizioni statutarie il Collegio dei Revisori dei Conti regionali si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo ed un membro supplente vengono nominati dal Consiglio Federale. Tutti i membri del Collegio dei Revisori Regionali devono essere iscritti al Registro Nazionale dei Revisori.
2. Oltre ai compiti generali indicati nell'articolo precedente e a quanto previsto nello Statuto della FIN il Collegio dei Revisori regionali:
 - i. vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento;
 - ii. verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - iii. verifica che i costi ed i ricavi propri siano sostenuti da idonea documentazione;
 - iv. verifica che in eventuali rimodulazioni del preventivo sia rispettato il mantenimento dell'equilibrio economico e che la relativa documentazione sia trasmessa secondo le corrette tempistiche agli organi centrali della FIN;
 - v. verifica che i documenti passivi (fatture e altri documenti) siano coerentemente registrati nei conti di costo e che siano riconducibili ad acquisti effettivi e che l'iter procedurale di acquisto sia stato rispettato;
 - vi. verifica che i ricavi iscritti, relativamente ad eventuali contributi di sostegno, facciano riferimento ad apposite comunicazioni della struttura centrale, mentre per quel che riguarda i ricavi da terzi riconducibili a sponsorizzazioni o pubblicità siano stati preventivamente autorizzati dalla sede centrale ed a cui abbiano fatto seguito le relative fatture attive;

- vii. effettua le riconciliazioni periodiche degli estratti conto bancari e dei movimenti di cassa;
 - viii. verifica che siano stati realizzati coerentemente e tempestivamente comunicati alla sede centrale tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali.
3. Nel caso disciplinato dall'art. 21, comma 1-bis dello Statuto, le funzioni del Collegio dei Revisori sono attribuite a un unico Revisore eletto dall'Assemblea Regionale.

TITOLO VIII – ATTIVITA' NEGOZIALE

Articolo 51 – Oggetto

1. Il regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le attività necessarie per l'acquisizione di beni e servizi individuati con specifico riguardo alle esigenze della FIN, nonché il sistema di acquisizione in economia dei beni e servizi necessari alle attività istituzionali a cui è riconosciuta valenza pubblicistica, per gli importi massimi stabiliti dalla vigente normativa e contenuti agli articoli 35 e 36 del suddetto Decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali ristretti con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività della FIN.

Articolo 52 – Tipologia di beni e servizi

1. La procedura di spesa per l'acquisizione dei beni e l'affidamento dei servizi, regolata dalle condizioni successive, concerne le tipologie di seguito indicate a mero titolo esemplificativo:

A. Tipologie di beni:

- i. Dispositivi, attrezzature, indumenti, apparecchiature ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività della FIN;
- ii. Abbonamento libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;
 - a. Materiale sanitario e medicinali;
 - b. Spese per acquisti di dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi nei locali della sede centrale della FIN e nei luoghi ove si svolgono competizioni e manifestazioni natatorie nazionali ed internazionali sotto l'egida della FIN;
- iii. Acquisto trofei (coppe, medaglie, targhe e piatti);
- iv. Materiali di consumo, informatico ed elettronico di vario genere occorrenti per il funzionamento degli uffici della FIN;
- v. Beni per l'igiene e la pulizia in genere dei locali della FIN;
- vi. Generi alimentari e prodotti vari per convegni, riunioni, corsi workshop, omaggi e per stand fieristici;

- vii. Spese di cancelleria e minute;
- viii. Spese istituzionali e di rappresentanza;
- ix. Altre spese non previste nei punti precedenti.

B. Tipologia di servizi:

- i. Ristorazione e alberghieri sostenute dalle proprie rappresentative e dai propri dirigenti, dipendenti e collaboratori in trasferta;
- ii. Trasporto aereo, ferroviario, taxi, autonoleggio, rimborsi kilometrici sostenuto per le proprie rappresentative nazionali, per i Dirigenti, per il personale e collaboratori della FIN;
- iii. Consulenze professionali di vario genere e relative agli adempimenti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- iv. Trasporti, noli, spedizioni, servizi postali e corrieri privati, servizi di trasporto in genere;
- v. Servizi medici e sanitari, compresi accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- vi. Lavori ordinari e di manutenzione dei locali della FIN con i relativi impianti;
- vii. Accessori e pertinenze;
- viii. Partecipazione e/o per l'organizzazione di fiere e convegni al fine della promozione dell'attività della FIN: affitto aree espositive, servizi di allestimento stand, servizi tecnici per funzionamento stand, noleggio beni ed attrezzature stand, etc.);
- ix. Servizi di editoria, redazione, stampa, tipografia, litografia per la realizzazione e diffusione di materiale informativo, riviste e testi sportivi, opuscoli, depliant, brochure, etc. con fine promozionale dell'attività della FIN;
- x. Spese per servizi di raccolta pubblicitaria connessa al suddetto materiale informativo;
- xi. Spese per servizi di raccolta sponsorizzazioni relative ad eventi singoli o di durata (main sponsor), nonché per pubblicità abbinate a manifestazioni nazionali ed internazionali natatorie, ufficiali od amatoriali;
- xii. Spese di pubblicità istituzionale e delle singole iniziative;
- xiii. Spese generali e per servizi affidamento e gestione di impianti natatori;
- xiv. Pulizie, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso della FIN;
- xv. Utenze, servizi di facchinaggio, servizi per la custodia e la sicurezza;
- xvi. Altre spese non previste nei punti precedenti.

Articolo 53 – Modalità di acquisizione dei beni e affidamento dei servizi

1. L'acquisto di beni e l'affidamento dei servizi di fino a euro 200.000,00 deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - 1.1. per importo inferiore e sino a euro 30.000,00, è consentito l'acquisto dei beni e l'affidamento diretto da parte del Segretario Generale, ovvero da persona da lui delegata, nei limiti delle deleghe di spesa conferite allo stesso Segretario Generale o, in difetto, previa delibera del Consiglio della FIN;

- 1.2. Per importo superiore a euro 30.000,00 e sino ad euro 100.000,00 l'acquisto di beni e l'affidamento di servizi avviene previa delibera del Consiglio Federale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, attraverso:
 - i. elenchi di operatori economici e consulenti di fiducia predisposti dalla FIN;
 - ii. consultazione di almeno cinque operatori economici o consulenti di fiducia, laddove possibile tenuto conto delle specificità merceologiche e della contestualizzazione geografica, individuati sulla base di indagini di mercato.
- 1.3. Per importo superiore ad euro 100.000,00 e sino ad euro 200.000,00, la FIN avvia procedure di selezione con richiesta di manifestazione di interesse, mediante pubblicità attraverso il sito web federale.

Articolo 54 – Scelta del contraente mediante elenchi di fornitori (valore euro 30.001,00/euro 100.000,00)

1. Per l'acquisto di beni e servizi secondo la procedura di cui all'art. 53 punto 2.1 la FIN dovrà istituire elenchi di fornitori, secondo categoria merceologica.
2. Le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori sono determinate con delibera del Consiglio Federale.
3. I criteri adottati per la scelta del contraente devono essere conformi ai criteri generali di affidamento definiti dal successivo art. 58.

Articolo 55 – Scelta del contraente mediante consultazione di almeno cinque operatori economici (valore euro 30.001,00 / euro 100.000,00)

1. Per l'acquisto di beni e servizi secondo la procedura di cui all'art. 53 punto 2.2, la FIN provvede a richiedere per iscritto almeno cinque preventivi ad imprese del settore, selezionate mediante indagine di mercato.
2. È riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili (cataloghi cartacei, rete internet ecc.), purché risultino conformi all'art. 1336 Cod. Civ.

Articolo 56 – Scelta del contraente mediante manifestazione di interesse (valore euro 100.001,00/200.000,00)

1. Per l'acquisto di beni e servizi secondo la procedura di cui all'art. 53 punto 3 i soggetti interessati, a seguito di richiesta pubblica di manifestazione di interesse, devono formalizzare la loro partecipazione alla procedura e presentare le relative offerte secondo le specifiche fornite nell'Avviso.
2. Le offerte pervenute sono esaminate da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Consiglio Federale.
3. L'aggiudicazione definitiva è deliberata del Consiglio Federale.

Articolo 57 – Contratti di sponsorizzazione e pubblicità

1. Per i contratti di sponsorizzazione e/o di pubblicità che producono ricavi per la FIN si può far ricorso alla trattativa diretta nel caso di contratti di importo inferiore o pari a euro 200.000,00.
2. I contratti di importo superiore a euro 200.000,00 sono ordinariamente preceduti da avviso, mediante pubblicazione sul sito web federale.
3. L'individuazione del contraente in presenza di più soggetti interessati avviene in base a procedure improntate ai principi di evidenza pubblica.
4. Nei casi in cui in relazione ad eventi sportivi e/o iniziative particolari, sia pervenuta un'offerta di sponsorizzazione o pubblicità, l'avviso, di cui al precedente comma 2, dovrà dare notizia di tale circostanza.
5. Nei casi di urgenza incompatibili con le tempistiche dell'avviso e/o nei casi in cui la proposta d'offerta pervenuta non sia suscettibile di comparazione per contenuti di unicità o per la tutela di posizioni giuridiche esclusive, si potrà procedere in via diretta all'accettazione della stessa.

Articolo 58 – Criteri di affidamento

1. L'acquisto di beni e servizi previsti dal presente Regolamento è effettuato in base ai criteri del prezzo più basso e/o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché in base agli altri elementi da valutarsi e determinarsi di volta in volta in ogni singola procedura.

Articolo 59 – Contratto

1. L'affidamento può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale è disposto l'ordine dei beni o dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito o far esplicito richiamo ad essi.
2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure, nonché di accelerare le fasi di acquisto.
3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono normalmente a carico del Fornitore, se non diversamente pattuito.

Articolo 60 – Subappalto

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dei beni e servizi oggetto della fornitura senza l'autorizzazione scritta della FIN, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 61 – Importi acquistati e corrispettivi

1. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 62 – Disposizioni di rinvio

1. Gli acquisti di beni e l'affidamento di servizi superiori ad euro 200.000,00 sono regolamentati da appositi bandi e procedure di gara emesse dalla FIN, salvo il rispetto dei principi dettati dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2. È fatta salva la facoltà della FIN, nei casi e nelle circostanze indicate all'art. 63 del suddetto decreto, di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
3. Ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Titolo relative all'acquisto di beni e servizi da parte dei Comitati, al Consiglio del Comitato e al suo Presidente sono riconosciute le medesime funzioni e compiti attribuiti rispettivamente al Consiglio Federale e al Segretario Generale della FIN.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, l'attività amministrativa si svolge nel rispetto dei principi civilistici di contabilità e della normativa vigente relativa agli enti privati, nonché alla disciplina della UE per la fornitura di beni e servizi laddove applicabili.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63 – Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Nelle more di applicazione del presente Regolamento la disciplina della FIN, in materia amministrativo-contabile, è regolamentata dalle norme vigenti.
2. Ogni modifica del presente Regolamento è adottata con delibera del Consiglio Federale.